

N. R.G. 2221/2025



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO**

Quarta Sezione CIVILE

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Francesca VULLO	Presidente
dott.ssa Cristina GIANNELLI	Consigliera rel. est.
dott. Marco DEL VECCHIO	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **2221/2025** promossa da:

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con il patrocinio degli avv.ti Roberto MAIO e Grazia GUERRA

APPELLANTE

contro

COMUNE DI LEGNANO (C.F. 00807960158), con il patrocinio dell'avv. Luigi PAGANELLI

APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE

e

LUIGI GIUSEPPE BOMBELLI (C.F. BMBGPP54B14I409X), con il patrocinio dell'avv. Laura Mina GADDA

APPELLATO

nonché

INTESA SANPAOLO PROTEZIONE SPA (P.IVA 11991500015/C.F. 06995220016), con il



patrocinio dell'avv. Maria Cristina ALEMANNO

APPELLATA

e

ANDREA PRINZO (C.F. PRNNDR84S18E514D), con il patrocinio degli avv.ti Antonio ARIA e Alessandro ARIA

APPELLATO

OGGETTO: Impugnazione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 761/2025, pubblicata in data 18 giugno 2025; materia: Lesione personale

CONCLUSIONI

Per INPS:

“Voglia la Corte d’Appello di Milano sez. civ. in riforma della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio 761/2025 pubblicata il 18.6.2025 e notificata il 17.7.2025, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e respinta, così provvedere:

- dichiarare la responsabilità civile dei convenuti/appellati in relazione all’infortunio occorso al sig. Prinzo Andrea il 9.1.2020;

- Condannare gli stessi in via solidale tra loro al pagamento in favore dell’INPS in persona del legale rappresentante pro-tempore della somma di euro 148.061,96 (somma così determinata come da note del 4.6.2025) a titolo di valore capitale dell’indennità di accompagnamento liquidato a favore di Prinzo Andrea oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo o, in subordine e salvo gravame, condannare i convenuti al pagamento a favore dell’INPS di quella diversa somma che sarà determinata dalla Corte oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo.

In via istruttoria disporre rinnovo della CTU medico legale.

Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”

Per COMUNE DI LEGNANO:

“Voglia l’ecc.ma Corte d’Appello, dichiarato legittimo e tempestivo il presente atto di costituzione e risposta con appello incidentale ex artt. 343 e 347 c.p.c. e contrariis rejectis,

- in via principale, rigettare l’appello principale proposto da l’INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale avverso la sentenza n. 761/2025 resa dal Tribunale di Busto Arsizio il 18.6.2025, nonché l’appello incidentale, che fosse eventualmente proposto anche dall’altra parte appellata, signor Luigi Giuseppe Bombelli;

- accogliere, invece, l’appello incidentale proposto da questa difesa e per l’effetto, in riforma della sentenza n. 761/2025 resa dal Tribunale di Busto Arsizio il 18.6.2025, rigettare qualsiasi domanda di risarcimento proposta nei confronti del Comune di Legnano, eventualmente rigettando le domande risarcitorie tutte proposte dal signor Andrea Prinzo o dichiarando la responsabilità del signor Luigi Giuseppe Bombelli, esclusiva o concorrente con quella del danneggiato, nonché disponendo tutte le eventuali restituzioni del caso per quanto già versato in forza della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado;



- **in subordine**, riconosciuto il prevalente concorso di colpa del signor Andrea Prinzo nel sinistro di cui è causa, in riforma parziale della sentenza impugnata accertare il grado di corresponsabilità del danneggiato e ridurre di conseguenza l'entità del risarcimento del danno disposto suo a favore, disponendo tutte le eventuali restituzioni del caso rispetto a quanto versato in forza della provvisoria esecutorietà della sentenza di prime cure;

- **in ogni caso con vittoria di compensi e spese di lite** (da distrarsi a favore del procuratore ad litem di questa appellante incidentale ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c.) spese generali ed oneri fiscali per entrambi i gradi di giudizio, nonché delle spese di CTU e CTP e quindi con condanna degli appellati anche alla restituzione, totale o parziale, degli importi già ricevuti in prime cure a tale titolo, ovvero in subordine comunque con riduzione delle spese legali già liquidate a loro favore nel giudizio di primo grado”

Per LUIGI GIUSEPPE BOMBELLI:

“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, a conferma della sentenza n. 761/2025 resa dal Tribunale di Busto Arsizio, Dott. Angelo Farina, pubblicata il 18.06.2025, così giudicare:

in via principale:

- **respingere** l'appello proposto da INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - e, per l'effetto, **confermare** in ogni sua statuizione la Sentenza n.761/2025 resa dal Tribunale di Busto Arsizio, Dott. Angelo Farina.

Con vittoria di spese e competenze professionali.

- **rigettare** l'appello incidentale proposto dal Comune di Legnano nei confronti del Sig. Luigi Giuseppe Bombelli e per l'effetto, **confermare** in ogni sua statuizione la Sentenza n.761/2025 resa dal Tribunale di Busto Arsizio, Dott. Angelo Farina.

Con vittoria di spese e competenze professionali.

In via subordinata:

- nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello incidentale proposto dal Comune di Legnano nei confronti del Sig. Luigi Giuseppe Bombelli, **confermare** la sentenza n.761/2025 resa dal Tribunale di Busto Arsizio, Dott. Angelo Farina, in punto domanda di manleva e per l'effetto, **condannare** Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. (già Intesa sanpolo Assicura S.p.A.) a tenere indenne il Sig. Bombelli da ogni altra somma che dovrà essere corrisposta a qualsiasi titolo;

- si ripropongono le conclusioni già formulate in primo grado, unitamente alle relative istanze istruttorie come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 16.06.2025”

Per INTESA SANPAOLO PROTEZIONE SPA:

“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:

Respingere tanto l'appello principale proposto dall'INPS quanto l'appello incidentale proposto dal Comune di Legnano (quest'ultimo relativamente alla “erronea interpretazione delle condizioni dei luoghi e responsabilità del sig.Luigi Bombelli nella causazione del sinistro ex art.2051”) e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza n. 761/2025 resa dal Tribunale di Busto Arsizio, in persona del G.U. Dott. Angelo Farina, a definizione della causa RG. 3485/2021. Spese e compensi rifusi oltre rimborso spese generali ed accessori previdenziali e fiscali come per legge.

Non ammettere la rinnovazione della CTU richiesta dall'INPS per i motivi di cui in atti”



Per ANDREA PRINZO:

“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, così giudicare:

NEL MERITO: *rigettare l'appello principale proposto dall'INPS Istituto Nazionale Previdenza Sociale, nonché l'appello incidentale proposto dal Comune di Legnano perché infondati in fatto e in diritto, per tutti i motivi dedotti e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 761/25 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, con ogni conseguente effetto e statuizione.*

In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa.

IN VIA ISTRUTTORIA: *ci si oppone alla rinnovazione della consulenza medicolegale sulla persona del sig. Andrea Prinzo richiesta dall'INPS”*

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. La sentenza impugnata

Con sentenza n. 761/2025, pubblicata in data 18 giugno 2025, il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e respinta, così provvedeva:

1. dichiara la responsabilità solidale di Bombelli Giuseppe Luigi e del Comune di Legnano nella produzione dei danni subiti dall'attore, con ripartizione delle quote interne di responsabilità al 75% per il Comune di Legnano e al 25% per Bombelli Giuseppe Luigi;
2. condanna in solido Bombelli Giuseppe Luigi e Comune di Legnano al pagamento, in favore dell'attore, della somma di euro 334.188,00, già rivalutata ad oggi, oltre interessi moratori al saggio legale dalla sentenza al saldo, con ripartizione delle quote interne di responsabilità al 75% per il Comune di Legnano e al 25% per Bombelli Giuseppe Luigi;
3. condanna Intesa Sanpaolo Assicura s.p.a. a tenere indenne il convenuto Bombelli Giuseppe Luigi per tutte le somme che lo stesso verserà all'attrice per effetto delle statuizioni che precedono;
4. rigetta le altre domande proposte dalle parti;
5. condanna in solido Bombelli Giuseppe Luigi e Comune di Legnano a rifondere all'attore le spese processuali, che liquida come segue: Euro 1.713,00 per esborsi, Euro 19.375,00 per compenso professionale, 15 % del compenso per rimb. forf., oltre I.V.A. e C.P.A.;
6. condanna Intesa Sanpaolo Assicura s.p.a. a rifondere al convenuto Bombelli Giuseppe Luigi le spese processuali che liquida in euro 11.977,00 per compenso professionale, 15 % del



compenso per rimb. forf., oltre I.V.A. e C.P.A.;

7. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico solidale di Bombelli Giuseppe Luigi e Comune di Legnano;
8. compensa le spese di lite fra Bombelli Giuseppe Luigi e Comune di Legnano;
9. compensa le spese di lite fra Inps e i convenuti Bombelli Giuseppe Luigi e Comune di Legnano.

2. Il giudizio di primo grado

2.1. Andrea Prinzo conveniva in giudizio Luigi Giuseppe Bombelli e il Comune di Legnano esponendo che: in data 9.1.2020, intorno alle ore 9:00, mentre percorreva la via Milano del Comune di Legnano, giunto all'altezza del civico n. 8/A, scivolava su una lastra di ghiaccio, formatasi sul marciapiede a causa dello sgocciolamento di acqua proveniente dalla grondaia dell'edificio prospiciente; nell'immediatezza del fatto, intervenivano *in loco* i sanitari dell'Ospedale di Legnano e la Polizia Locale del Comune di Legnano, la quale redigeva apposito rapporto d'incidente, individuando altresì il proprietario dell'edificio prospiciente in Luigi Giuseppe Bombelli; a causa della caduta, l'attore riportava una lesione vertebrale ed una contusione midollare, tale da impedirgli tutt'oggi di deambulare senza l'ausilio di un deambulatore. Prinzo chiedeva quindi che fosse accertata e dichiarata la responsabilità dei convenuti ai sensi dell'art. 2051 c.c. nella causazione del sinistro occorsogli e, per l'effetto, che fossero condannati al risarcimento dei danni da lui patiti.

2.2. Si costituiva in giudizio Luigi Giuseppe Bombelli, contestando ogni addebito di responsabilità, dacché il sinistro si sarebbe verificato a causa della condotta imprudente dell'attore o, comunque, a causa della carente manutenzione del tratto di marciapiede (ove si era formata la lastra di ghiaccio su cui Prinzo era caduto) da parte del Comune di Legnano. Chiedeva quindi il rigetto della domanda attorea o, comunque, la condanna esclusiva del Comune di Legnano.

Bombelli chiamava inoltre in causa Intesa San Paolo Assicura Spa (oggi Intesa Sanpaolo Protezione Spa), con cui aveva stipulato apposita polizza assicurativa n. 51940156678 e nei cui confronti formulava pertanto domanda di manleva.

2.3. Si costituiva in giudizio il Comune di Legnano, il quale eccepiva l'insussistenza di profili di responsabilità a proprio carico, in quanto il sinistro si sarebbe verificato a causa della condotta incauta di Prinzo o, comunque, dell'omessa manutenzione da parte di Bombelli della grondaia dell'immobile di sua proprietà (grondaia che, in quanto ammalorata, aveva dato luogo allo sgocciolamento da cui si era formata la lastra di ghiaccio su cui Prinzo era scivolato), qualificabile come ipotesi di caso fortuito ai



sensi dell'art. 2051 c.c.

2.4. Si costituiva altresì Intesa San Paolo Assicura Spa (oggi Intesa Sanpaolo Protezione Spa), la quale, nel chiedere il rigetto delle avverse pretese, si associava alle deduzioni ed eccezioni mosse dal proprio assicurato Bombelli e, in ogni caso, eccepiva l'inoperatività della polizza, dovendo escludersi dalla garanzia assicurativa, in forza dell'art. 2.3.2., punto 6), "*i danni derivanti da fuoriuscita d'acqua*", nonché, alla luce del punto 7), i danni "*da umidità e stillicidio*".

2.5. In esito all'udienza di prima comparizione, su richiesta delle parti venivano concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c. Spirati gli anzidetti termini, la causa veniva istruita mediante escussione testimoniale di n. 6 testi ed espletamento di c.t.u. medico-legale sulla persona dell'attore. Al contempo, in accoglimento dell'istanza formulata dal Comune, il giudice ordinava ex art. 210 c.p.c. all'INPS di esibire documentazione attestante le prestazioni assistenziali erogate ed erogande all'infortunato.

L'INPS decideva quindi di intervenire volontariamente, costituendosi e depositando la documentazione oggetto dell'ordine di cui all'art. 210 c.p.c., aderendo alle domande e conclusioni formulate dall'attore e chiedendo, nell'ipotesi di accoglimento di queste ultime, di condannare i convenuti a rimborsare all'INPS la somma di 148.061,96 €, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dallo stesso versata all'attore, a titolo di indennità di accompagnamento, in seguito al sinistro per cui è causa.

2.6. Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha accolto parzialmente la domanda di risarcimento dei danni avanzata da Andrea Prinzo nei confronti del Comune di Legnano e di Luigi Giuseppe Bombelli, accogliendo altresì la domanda di manleva svolta da quest'ultimo nei confronti di Intesa San Paolo Assicura Spa, rigettando invece la domanda formulata dall'INPS, sulla scorta delle seguenti considerazioni:

- preliminarmente, il giudice di primo grado osserva che, in ipotesi, la responsabilità del Comune di Legnano è qualificabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. (dal momento che il marciapiede, di cui il Comune aveva l'obbligo di custodia, è suscettibile – secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità – di provocare danni), mentre la responsabilità di Bombelli è qualificabile ai sensi dell'art. 2043 c.c. (non ai sensi dell'art. 2051 c.c., siccome la grondaia, nel caso concreto, non presentava caratteristiche intrinseche idonee a connotarle come foriere di danno);
- l'escussione dei testi ha consentito di accertare la dinamica del sinistro così come descritta dall'attore, nonché la riconducibilità della formazione della lastra di ghiaccio sul marciapiede allo sgocciolamento proveniente dalla grondaia ammalorata dell'immobile di proprietà di Bombelli;
- il teste Licciardi, inoltre, ha affermato che la lastra di ghiaccio si era formata sul marciapiede già da



qualche giorno, provocando la caduta di altri passanti in precedenza; di tale circostanza lo stesso Licciardi aveva informato, qualche giorno prima dell'incidente occorso a Prinzo, la Polizia Locale del Comune di Legnano;

- dai rilievi che precedono emerge, da un lato, la prova del potere di fatto del Comune di Legnano sul marciapiede e della correlazione eziologica tra il marciapiede e la caduta dell'attore (così essendo integrati gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., in relazione alla responsabilità del Comune), nonché, dall'altro lato, la prova della riconducibilità causale della formazione della lastra di ghiaccio, e quindi del sinistro subito da Prinzo, all'omessa manutenzione (colposa) della grondaia da parte di Bombelli (così configurandosi la sua responsabilità ex art. 2043 c.c.);

- le condotte omissive dei convenuti hanno concorso eziologicamente, secondo una scansione consequenziale, alla causazione del sinistro, dovendosi tuttavia individuare una responsabilità preponderante (pari al 75%) in capo al Comune di Legnano, dacché le condizioni pericolose del marciapiede costituiscono causa diretta ed immediata dell'accadimento e il Comune aveva ricevuto notizia della presenza della lastra di ghiaccio, su cui altre persone erano scivolte; residua così in capo a Bombelli una responsabilità per il 25%;

- non è invece ravvisabile alcun concorso colposo (qualificabile come caso fortuito ex art. 2051 c.c. o, comunque, valutabile ex art. 1227 c.c.) nella causazione del sinistro da parte dello stesso Prinzo, atteso infatti che, come confermato dai testi, la lastra di ghiaccio era trasparente ed estremamente scivolosa al contatto;

- il danno patito da Prinzo è quantificabile, sulla base dei risultati rassegnati dalla CTU, in 339.456,03 €, di cui 334.188,00 € qualificabili come danno non patrimoniale e 5.268,03 € come danno patrimoniale da spese mediche; dalla voce di danno patrimoniale dev'essere detratto – in virtù della regola della *compensatio lucri cum damno* – quanto ricevuto da Prinzo a titolo indennitario dall'INPS, che, in quanto superiore (ammontando infatti a 148.061,96 €), comporta la debenza, per i convenuti, del risarcimento dei soli danni non patrimoniali;

- merita accoglimento la domanda di manleva avanzata da Bombelli nei confronti di Intesa San Paolo Assicura Spa, dal momento che il danno-evento è stato determinato dall'omessa manutenzione della grondaia, ipotesi espressamente contemplata nella polizza assicurativa;

- dev'essere invece rigettata la domanda surrogatoria articolata dall'INPS, poiché quest'ultimo costituitosi oltre il termine per le preclusioni istruttorie;

- in base al criterio della soccombenza, i convenuti devono essere condannati in solido alla rifusione



delle spese di lite sostenute dall'attore, mentre con riguardo al rapporto processuale tra i convenuti, stante la loro soccombenza reciproca, le spese devono essere compensate; Intesa San Paolo dev'essere condannata a rifondere le spese di lite sostenute dal suo assicurato Bombelli, mentre con riguardo al rapporto processuale tra INPS e i convenuti, benché il primo sia risultato soccombente, la novità della questione trattata giustifica la compensazione integrale delle spese.

3. L'appello

3.1. La sentenza è stata impugnata dall'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, il quale ne ha chiesto la parziale riforma per i seguenti motivi.

I) Con il primo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto il diritto di rivalsa dell'INPS *ex art. 41 l. 183/2010* nei confronti dei responsabili civili del fatto dannoso occorso a Prinzo (ossia Bombelli e il Comune di Legnano), in relazione all'indennità di accompagnamento riconosciuta dall'ente previdenziale all'infortunato. In particolare, l'appellante rileva che, come risulterebbe da documentazione depositata, una commissione medica pubblica aveva accertato l'esigenza per Prinzo, a seguito del sinistro, di assistenza continuativa per deambulare e svolgere le attività della vita quotidiana; a tale esigenza era conseguito il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, il cui onere economico – ai sensi del citato art. 41 l. 183/2010 – poteva essere trasferito dall'ente previdenziale ai soggetti danneggiati mediante azione di rivalsa.

II) Con il secondo motivo l'appellante si duole dell'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto tardivo l'intervento volontario in causa dell'INPS. Nel dettaglio, siccome l'art. 268 c.p.c., nella formulazione vigente *ratione temporis*, consentiva (al co. 1) l'intervento volontario del terzo fino al momento della precisazione delle conclusioni e precludeva (al co. 2) la possibilità per l'interveniente di compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti alle altre parti, dovrebbe concludersi che l'INPS, essendo intervenuto dopo il termine per le preclusioni istruttorie ma prima della precisazione delle conclusioni, aveva avanzato le proprie domande tempestivamente. Peraltro, secondo l'appellante, la documentazione da esso prodotta sarebbe ammissibile e utilizzabile ai fini della decisione, dacché, costituendo l'oggetto dell'ordine di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c., essa sarebbe già confluita nel giudizio, senza incappare, quindi, in alcuna preclusione istruttoria.

III) Con il terzo motivo l'appellante ha eccepito l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha condiviso passivamente i risultati rassegnati dalla CTU, la quale, tuttavia, si fonderebbe su un esame non sufficientemente approfondito del periziando, di talché se ne imporrebbe la rinnovazione.



3.2. Si è costituito in giudizio il Comune di Legnano, chiedendo il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto e in diritto e proponendo a sua volta appello incidentale sulla base dei seguenti motivi.

I) Con il primo motivo l'appellante incidentale ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha accertato che il sinistro si sarebbe verificato a causa della condotta imprudente di Prinzo, qualificabile alla stregua di caso fortuito (con la conseguenza di esimere da responsabilità il Comune di Legnano ex art. 2051 c.c.) o, comunque, quale concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c.

II) Con il secondo motivo l'appellante incidentale si duole dell'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che la causazione del sinistro fosse riconducibile esclusivamente alla condotta colposa di Bombelli; in subordine, la sentenza di primo grado sarebbe errata nella ripartizione della responsabilità per il 75% in capo al Comune di Legnano e quindi solo per il 25% in capo a Bombelli, considerando – nella prospettazione dell'appellante incidentale – la maggiore responsabilità di Bombelli nella causazione del sinistro.

3.3. Si sono costituiti in giudizio Luigi Giuseppe Bombelli, Intesa Sanpaolo Protezione Spa e Andrea Prinzo, i quali hanno contestato la ricostruzione in fatto e in diritto svolta da entrambi gli appellanti, chiedendo quindi il rigetto sia dell'appello principale sia dell'appello incidentale e, pertanto, la conferma della sentenza impugnata.

La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 18 febbraio 2026.

4. Decisione

4.1. Occorre esaminare prioritariamente, per ordine logico, l'appello incidentale proposto dal Comune di Legnano. Esso è infondato.

4.1.1. È infondato il primo motivo di appello incidentale.

Invero, la tesi dell'appellante incidentale, secondo cui il sinistro sarebbe stato cagionato (in via esclusiva o, comunque, concorrente) dalla condotta imprudente dello stesso Prinzo, non trova riscontro alcuno negli elementi emersi nel corso dell'istruttoria processuale, risultando dunque meramente assertiva e priva di qualsivoglia fondamento fattuale.

D'altra parte, numerose circostanze emerse nel corso delle escussioni testimoniali depongono invece – come correttamente rilevato dal giudice di primo grado – per l'esclusione di profili di imprudenza,



causalmente riconducibili alla verifica del sinistro, in capo a Prinzo. In particolare, i testimoni sentiti hanno rappresentato che la lastra di ghiaccio era trasparente (quindi difficilmente visibile) e scivolosa già al primo contatto (v. dichiarazioni teste Betteto), tant'è che, nei giorni precedenti al fatto, altri passanti erano scivolati sulla stessa (v. dichiarazioni teste Licciardi).

4.1.2. Anche il secondo motivo di appello incidentale è infondato.

Il giudice di primo grado ha correttamente ravvisato la responsabilità ex art. 2051 c.c. del Comune in relazione all'omessa manutenzione del marciapiede ove si è verificato il sinistro, atteso che, contrariamente a quanto prospettato dall'appellante incidentale, il Comune, custode del manto stradale (in astratto), aveva anche (in concreto) il potere di intervenire tempestivamente sulla cosa divenuta pericolosa, onde prevenire incidenti come quello effettivamente verificatosi.

Sul punto, occorre infatti rilevare che la tesi dell'appellante (secondo cui, data l'ampia estensione della rete stradale e l'assenza di segnali d'allarme, si dovrebbe escludere un effettivo potere di governo e controllo dell'ente-custode sul marciapiede) manca di confrontarsi con le peculiarità del caso concreto. Invero, nel corso dell'istruttoria è emerso che la lastra di ghiaccio ove è avvenuto il sinistro era presente sul marciapiede già da alcuni giorni prima del fatto (circostanza espressamente ammessa dallo stesso appellante incidentale), causando la caduta di vari passanti, e che di ciò era stata data notizia alla Polizia Locale del Comune di Legnano (v. dichiarazioni del teste Licciardi).

Pertanto, il Comune aveva il potere (e dovere) di controllo e gestione del marciapiede non solo in astratto, ma anche in concreto, atteso che: *i*) la segnalazione ricevuta aveva consentito all'ente pubblico di rappresentarsi la situazione di imminente pericolo da cui derivava il suo obbligo giuridico di intervenire; *ii*) in ogni caso, il fatto che la presenza di ghiaccio sul marciapiede si fosse protratta per diversi giorni era tale da consentire all'Amministrazione comunale di rilevare tempestivamente la situazione di pericolo e di adottare le misure necessarie per eliminarla o, quantomeno, per neutralizzarne gli effetti dannosi (per esempio, semplicemente ponendo apposita segnaletica in prossimità della lastra).

Sussiste, dunque, un collegamento eziologico tra la condotta omissiva del Comune e la verifica del sinistro; collegamento che non viene assorbito nel rapporto causale che avvince al sinistro l'omessa manutenzione della grondaia da parte di Bombelli, ma che con quest'ultimo concorre. Invero, in base al criterio condizionalistico che regge l'accertamento del nesso causale tra condotta ed evento e che, nella peculiare ipotesi di comportamenti omissivi, assume i connotati di un giudizio controfattuale di tipo additivo, deve concludersi che, nel caso in esame, sia la condotta omissiva di Bombelli, sia (in un



momento successivo) la condotta omissiva del Comune di Legnano, sono concause dell'evento-danno *hic et nunc* verificatosi. Infatti: se Bombelli avesse provveduto alla regolare manutenzione della grondaia, quest'ultima non avrebbe dato luogo allo sgocciolamento da cui era conseguita la formazione della lastra di ghiaccio su cui Prinzo era caduto; se il Comune di Legnano, anche a seguito della segnalazione ricevuta, avesse controllato il tratto di marciapiede di cui era custode e avesse eliminato la lastra di ghiaccio (o, comunque, l'avesse segnalata in modo tale da neutralizzare il pericolo che i passanti vi transitassero), Prinzo non vi sarebbe scivolato.

Il concorso, sotto il profilo oggettivo-causale, delle omissioni del Comune e di Bombelli nella verifica del sinistro impedisce di ascrivere a uno solo di essi la responsabilità esclusiva per l'infortunio subito da Prinzo. A tal proposito, occorre infatti ricordare che, ai sensi dell'art. 41 co. 1 c.p., il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento, e che, ai sensi del successivo co. 3, ciò vale anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui.

Nel caso prospettato, dunque, la responsabilità deve essere ripartita alla luce dei criteri dettati dall'art. 2055 c.c., il quale, pur sancendo la solidarietà nei confronti del danneggiato, impone, nei rapporti interni tra corresponsabili, una distribuzione dell'onere risarcitorio proporzionata alla gravità della colpa e all'efficienza causale delle rispettive condotte.

Orbene: sotto il profilo causale, è vero che l'omessa manutenzione della grondaia da parte di Bombelli ha costituito l'antecedente necessario della formazione della lastra di ghiaccio; tuttavia, tale condotta si colloca in una fase genetica e mediata del processo causale: essa ha determinato una situazione di potenziale pericolo, ma non ha reso inevitabile l'evento lesivo, che si è verificato solo per il protrarsi della presenza del ghiaccio sul manto stradale. Ben più incisiva appare, infatti, la condotta omissiva del Comune. L'ente, quale custode del marciapiede, è titolare di una posizione di garanzia diretta nei confronti degli utenti della strada e ha l'obbligo non solo di manutenzione, ma anche di vigilanza e di tempestiva eliminazione delle situazioni di pericolo, soprattutto quando ne abbia avuto specifica segnalazione. Nel caso di specie, la circostanza che la presenza della lastra fosse stata segnalata da giorni rende l'inerzia dell'amministrazione particolarmente grave: il pericolo era attuale, conosciuto e facilmente eliminabile mediante interventi ordinari (rimozione del ghiaccio o apposizione di idonea segnaletica). In altri termini, l'ente avrebbe avuto la possibilità immediata di interrompere il nesso causale, impedendo l'evento dannoso subito da Prinzo.



Sotto il profilo della gravità della colpa, la condotta del Comune si connota per un grado maggiore di rimproverabilità: non si versa, infatti, in una ipotesi di mera omissione manutentiva originaria, bensì di mancata attivazione a fronte di un pericolo concreto e noto, con violazione diretta degli obblighi di tutela dell'incolumità pubblica.

Pertanto, applicando i criteri della maggiore efficienza causale e della più elevata gravità della colpa, appare corretto il riparto – operato dal giudice di primo grado – del 75% della responsabilità in capo al Comune e del 25% in capo a Bombelli.

4.2. L'appello principale proposto dall'INPS è fondato.

Benché l'INPS sia intervenuto volontariamente in primo grado solo dopo il decorso del termine previsto per le preclusioni istruttorie, tuttavia si è costituito – nel rispetto dei termini previsti dall'art. 268 co. 1 c.c. – prima della precisazione delle conclusioni. Ciò comporta che l'INPS ha tempestivamente avanzato la propria domanda di rivalsa; si pone semmai, quindi, una questione di sussistenza della prova della pretesa azionata, ma non di proponibilità della domanda stessa.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha infatti avuto modo di chiarire che *“la preclusione sancita dall'art. 268 c.p.c. concerne l'obbligo, per l'interventore volontario che agisca in surrogazione di una delle parti nei confronti del terzo responsabile, di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per i contendenti originari, ma non si estende alla formulazione della domanda dell'interveniente e alla produzione della documentazione comprovante la surrogazione processuale, che costituisce la ragione stessa della partecipazione al giudizio”* (Cass. civ., sez. III, sent. 2 marzo 2018, n. 4934). L'effetto preclusivo dell'intervento tardivo (non sulla domanda, ma solo) sulle istanze istruttorie è stato confermato anche di recente: *“L'assicuratore sociale che agisca in rivalsa nei confronti del responsabile civile, intervenendo volontariamente nel giudizio instaurato dal danneggiato contro quest'ultimo, soggiace alle preclusioni istruttorie di cui all'art. 268, comma 2, c.p.c., norma che deve intendersi riferita a qualsivoglia tipo di prova, comprese quelle documentali”* (Cass. civ., sez. III, ord. 24 maggio 2023, n. 14398).

Ora: la documentazione prodotta dall'INPS a sostegno della propria azione di rivalsa costituisce esattamente quella stessa documentazione di cui il giudice di primo grado, su istanza del Comune, aveva ordinato l'esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c.; e tale documentazione è stata depositata, contestualmente alla costituzione in giudizio (avvenuta il 3 ottobre 2023), entro il termine appositamente fissato dal giudice, vale a dire il 31 ottobre 2023 (v. ordinanza del 13.7.2023).



Pertanto, è vero che l'intervento tardivo dell'INPS lo assoggettava alle preclusioni istruttorie già intervenute per le altre parti costituite; ma è altrettanto vero che la domanda dell'ente previdenziale non si fonda su elementi probatori prodotti in violazione delle preclusioni legali, bensì su quei documenti che, in virtù dell'ordine di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c., erano già stati acquisiti in giudizio.

Una volta che i documenti sono stati acquisiti in forza dell'ordine di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c., essi confluiscono nel giudizio e integrano il compendio probatorio che il giudice deve valutare per decidere sulla fondatezza delle domande articolate dalle parti. La prova, una volta acquisita, opera a prescindere da quale parte l'abbia offerta: infatti, l'onere della prova è superato dall'acquisizione della prova, che si sostanzia nella regola generale secondo cui, una volta che la prova sia entrata nel processo, ossia acquisita, il giudice può prescindere dal fatto che vi sia entrata per iniziativa della parte onerata, oppure dell'altra parte (Cass., Sez. 2, 07/01/2025, n. 253; Cass., Sez. U, 23/12/2005, n. 28498; Cass., Sez. L, 25/9/2013, n. 21909; Cass., Sez. 3, 13/4/2023, n. 9863).

La sentenza impugnata è dunque in parte errata e in parte contraddittoria laddove, senza meglio motivare, rigetta la domanda proposta dall'INPS sostenendo che per esso sarebbero intervenute le preclusioni istruttorie, ma poi ritiene che la documentazione prodotta dallo stesso INPS (e su cui la sua domanda si fonda) sia ammissibile (ai fini della *compensatio lucri cum damno*) “*in quanto già oggetto di ordine di esibizione emesso dal Giudice*” (v. pag. 13 della sentenza di primo grado).

Ebbene, alla luce degli elementi riversati in atti, tra cui va quindi ricompresa anche la documentazione prodotta dall'INPS in ottemperanza dell'ordine di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c., risulta fondata la pretesa dell'ente previdenziale nei confronti di Bombelli e del Comune di Legnano, in quanto responsabili dell'evento dannoso subito da Prinzo, con riferimento al danno patrimoniale – sotto forma di spese future di assistenza e di accompagnamento – da questi patito.

La sussistenza di tale danno, infatti, emerge sia dal verbale medico prodotto dall'INPS (ove si legge che, in data successiva a quella dell'incidente, Prinzo era “*INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani*”), sia – soprattutto – dalla stessa CTU espletata nel corso del giudizio di primo grado. Il consulente d'ufficio, infatti, acquisendo le dichiarazioni rilasciate dal periziando, ha annotato che quest'ultimo riferiva che “*prima dell'evento traumatico del gennaio 2020 deambulava autonomamente, senza ausili, faceva passeggiate anche molto lunghe in montagna (fino ai 2000 mt), praticava anche arti marziali*” (v. p. 7 CTU), mentre, successivamente al sinistro, registrava un “*significativo peggioramento della deambulazione con necessità di utilizzare un deambulatore per gli spostamenti*”.



all'interno dell'abitazione, fuori casa solo in carrozzina; sale e scende le scale solo con assistenza e con corrimano; precoce affaticabilità" (v. p. 7 CTU). Le dichiarazioni di Prinzo erano essenzialmente confermate dall'esame obiettivo del consulente, il quale ha rilevato *"Deambulazione possibile in autonomia solo con appoggio, passaggi posturali autonomi con ausili, mantiene la stazione eretta senza appoggio per pochi secondi per precoce comparsa di tremore agli arti inferiori"* (v. p. 8 CTU).

Peraltro, a fronte delle osservazioni del CTP dott. Mazzetti secondo cui *"Non si può invece concordare con l'affermazione del CTU secondo cui "non sono attualmente prevedibili spese mediche future in relazione ai postumi riconducibili al sinistro del 09-01-2020". A tale proposito si deve infatti rilevare che i suddetti postumi hanno introdotto importanti valenze peggiorative nel preesistente quadro minorativo di cui era portatore il PRINZO, il quale è così passato da una condizione di sostanziale autosufficienza ad uno stato di rilevante compromissione dell'autonomia motoria e personale con necessità di assistenza nello svolgimento delle attività di vita quotidiana (ADL) e delle attività strumentali (IADL). Per tale motivo appare congruo e pertinente prospettare che il grado di handicap introdotto dalle conseguenze dell'evento del 09-01-2020 abbia reso necessario un surplus di "assistenza generica familiare" stimabile in circa 2 (due) ore al giorno"* (v. p. 12 CTU), il consulente tecnico d'ufficio ha risposto che tali considerazioni sono *"certamente condivisibili, tuttavia preme precisare che il Sig. Prinzo vive attualmente con la madre che lo assiste nelle attività della vita quotidiana per le quali non è autonomo e le eventuali spese per 'assistenza generica familiare' non sono inquadrabili come 'spesa medica'"* (v. p. 11 CTU).

Risulta provata, dunque, la sussistenza di un'ulteriore voce di danno patrimoniale subito da Prinzo, relativo alle prevedibili spese di assistenza e di accompagnamento necessari per deambulare e per svolgere le attività quotidiane. La validità di tale conclusione non è inficiata né dalla circostanza che Prinzo, prima del sinistro, fosse già invalido civile (in quanto dalla CTU emerge che, prima dell'infortunio che ha aggravato le condizioni fisiche del periziando, questi riusciva a svolgere in autonomia le proprie attività quotidiane), né dal fatto che all'assistenza di Prinzo provveda, allo stato, sua madre (il danno *de quo*, infatti, consiste nel costo/valore economico dell'assistenza resa necessaria a seguito dell'evento lesivo, a prescindere dal fatto che essa venga effettivamente remunerata o sia prestata a titolo gratuito da un familiare: la gratuità dell'aiuto familiare rileva esclusivamente sul piano fattuale, quale modalità contingente -e provvisoria- di soddisfacimento del bisogno, ma non incide sulla sussistenza del pregiudizio patrimoniale).



A fronte dello specifico bisogno di assistenza di Prinzo, stimato dai consulenti in circa due ore di assistenza al giorno, è congrua la quantificazione dell'indennità di accompagnamento operata dall'INPS sulla base dei criteri e delle metodologie di computo all'uopo stabilite (considerando peraltro che, sullo specifico punto, le altre parti costituite non hanno opposto contestazioni di sorta).

In virtù del meccanismo di rivalsa riconosciuto in favore dell'ente previdenziale dall'art. 41 l. 183/2010, pertanto, Luigi Giuseppe Bombelli e il Comune di Legnano devono essere condannati in solido al pagamento, in favore dell'INPS, della somma di 148.061,96 €, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo, in relazione all'indennità di accompagnamento corrisposta dall'INPS a Prinzo per il danno patrimoniale da spese di assistenza da questi subito a seguito del sinistro di cui è causa. Resta fermo, nei rapporti interni tra i danneggianti, il riparto di responsabilità nella misura del 75% a carico del Comune di Legnano e del 25% a carico di Bombelli.

Per le medesime ragioni evidenziate nella sentenza di primo grado e non contestate in sede di appello, e tenuto conto che Bombelli ha in questa sede ribadito integralmente le conclusioni come precisate in primo grado anche in ordine alla domanda di manleva, Intesa Sanpaolo Protezione Spa dev'essere condannata a manlevare Bombelli, come da polizza (cfr. art. 1.5. CGA) dall'importo che questi deve corrispondere all'INPS, a titolo di capitale, interessi e spese.

L'accoglimento dell'appello proposto dall'INPS in relazione ai primi due motivi assorbe la necessità di esaminare il terzo motivo (relativo alla rinnovazione della CTU).

5. Conclusioni

In definitiva, l'appello principale proposto da INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale va accolto, mentre va respinto l'appello incidentale proposto dal Comune di Legnano.

All'accoglimento dell'appello principale consegue la condanna di Luigi Giuseppe Bombelli e del Comune di Legnano alla rifusione delle spese di lite – di primo grado e di appello- sostenute dall'INPS. Al rigetto dell'appello incidentale, consegue poi la condanna del Comune di Legnano alla rifusione delle spese del presente grado d'appello sostenute dalle altre parti costituite (Prinzo, Bombelli, Intesa Sanpaolo).

In relazione a tutte le parti in causa le spese si liquidano come da dispositivo con applicazione dei parametri medi introdotti dal d.m. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore delle domande e della non espletata fase istruttoria.



P.Q.M.

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e sull'appello incidentale proposto dal Comune di Legnano avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 761/2025, pubblicata in data 18 giugno 2025, così dispone:

- 1) **respinge** l'appello incidentale proposto dal Comune di Legnano;
- 2) **accoglie** l'appello principale proposto da INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; per l'effetto:
- 3) **condanna** Luigi Giuseppe Bombelli e il Comune di Legnano, in solido tra loro, al versamento, in favore dell'INPS, della somma di 148.061,96 €, oltre a rivalutazione monetaria ed oltre agli interessi da calcolarsi in base all'insegnamento della Suprema Corte (Cass. S.U. n. 1712/95), con ripartizione delle quote interne di responsabilità come indicato in motivazione;
- 4) **condanna** Luigi Giuseppe Bombelli e il Comune di Legnano, in via tra loro solidale, a rifondere all'INPS le spese di lite del doppio grado di giudizio che si liquidano: quanto al giudizio di primo grado, nell'importo di € 8.433,00 per compenso professionale, oltre IVA se dovuta, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%); quanto al presente giudizio d'appello, nell'importo di € 9.991,00 per compenso professionale, oltre IVA se dovuta, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%);
- 5) **condanna** Intesa Sanpaolo Protezione Spa a tenere indenne Luigi Giuseppe Bombelli per tutte le somme che lo stesso verserà all'INPS per effetto delle statuizioni che precedono (capitale, interessi e spese);
- 6) **condanna** il Comune di Legnano a rifondere a Luigi Giuseppe Bombelli, a Intesa Sanpaolo Protezione Spa e ad Andrea Prinzo le spese di lite del presente giudizio di appello, che si liquidano, per ciascuna parte, nell'importo di € 9.991,00 per compenso professionale, oltre IVA se dovuta, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%);
- 7) **dà atto** della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del Comune di Legnano, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17, della L. n. 228/2012.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2026.

La cons. rel. est.
Cristina Giannelli

La Presidente
Francesca Vullo



La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dr. Davide Colombo, magistrato ordinario in tirocinio.

